

**ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/1990 IN MATERIA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA  
DEI SOGGETTI PRIVATI DELLA LIBERTA' PERSONALE**

**TRA**

il **COMUNE DI FIRENZE - Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile** - Codice Fiscale e P. IVA 0130710484, con sede in Firenze Piazza della Signoria (posta certificata: servizidemografici@pec.comune.fi.it), rappresentato dalla Dr.ssa Carla De Ponti, in qualità di Direttrice della Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile, autorizzata a firmare il presente atto giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 406 del 31.08.2023, di seguito indicato anche “Comune” o “Comune di Firenze”;

**E**

- **CASA CIRCONDARIALE DI SOLLICCIANO** Codice Fiscale 94012150481, con sede in Via Minervini, n.2/r – 50142 Firenze (posta certificata: prot.cc.sollicciano.firenze@giustiziacert.it), rappresentata dalla Dr.ssa Antonella Tuoni in qualità di Direttore, autorizzata a firmare il presente atto con nota n.0046379.U del 28.09.2023;

- **CASA CIRCONDARIALE “MARIO GOZZINI”** Codice Fiscale e P. IVA 94027630485, con sede in Via Minervini n.8/r – 50142 Firenze (pec cc.gozzini.firenze@giustiziacert.it) rappresentata dal Dott. Vincenzo Tedeschi in qualità di Direttore, autorizzato a firmare il presente atto con nota DAPPR19.26/09/2023.0045928.U del 26/09/2023;

- **ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI CON ANNESSO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA “GIAN PAOLO MEUCCI”** Codice Fiscale 94014830486 con sede in FIRENZE – via Degli Orti Oricellari, 18 (posta certificata: prot.ipm.firenze@giustiziacert.it), rappresentato da Antonia Bianco in qualità di Direttore, autorizzata a firmare il presente atto con nota CGM Firenze 19 settembre 2023 n. 0005874.U;

d’ora in avanti definite anche “Le Parti”.

## **PREMESSO CHE:**

- il Comune di Firenze ha avviato un tavolo di lavoro con il Garante dei diritti dei detenuti e, per suo tramite, con i direttori degli istituti penitenziari di Firenze per trovare soluzioni operative a problemi legati all'identificazione, al rilascio dei documenti e alla residenza dei detenuti;
- gli ambiti d'intervento individuati sono, principalmente, i seguenti:
  - a) assenza di documento di riconoscimento in corso di validità per i detenuti;
  - b) residenza per detenuti abitualmente senza fissa dimora;
  - c) detenuti richiedenti asilo e titolari di protezione;
  - d) detenute in stato di gravidanza per il riconoscimento del figlio e dei documenti del minore;
- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- i suddetti accordi sono fondati su finalità di cooperazione e di condivisione per il raggiungimento di obiettivi aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un esercizio di funzioni pubbliche;
- le Parti intendono collaborare al fine di realizzare le attività previste dal presente Accordo;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Residenza per detenuti**

I detenuti stranieri privi di residenza anagrafica, in possesso dei requisiti di legge e di un documento di riconoscimento in corso di validità del proprio paese o di attestazione di identità rilasciata dall'autorità consolare, possono chiedere la residenza anagrafica presso l'Istituto, anche se privi di permesso di soggiorno, in quanto sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Nel caso in cui il Consolato non rilasci alcun tipo di documento ai detenuti, non è possibile avviare la procedura.

Coloro che sono in possesso di una residenza anagrafica sul territorio e non siano in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità, possono richiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità.

Ove il condannato ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 45 dell'ordinamento penitenziario, è disposto il suo trasferimento di residenza presso l'Istituto.

I soggetti che sono stati cancellati dall'Anagrafe del proprio comune per irreperibilità o senza fissa dimora possono chiedere l'iscrizione anagrafica presso l'Istituto per poter usufruire dei servizi del territorio.

Al momento della scarcerazione, ove il detenuto abbia trasferito la sua residenza in Istituto, deve comunicare al Comune la propria nuova residenza entro 20 giorni da quando abbia una nuova dimora abituale. Il detenuto che non abbia una dimora propria può richiedere, al momento della scarcerazione, una residenza in "convivenza", se ospitato anche temporaneamente presso una struttura, o presso la residenza fittizia dei senza fissa dimora di Via del Leone 35.

Il provvedimento di allontanamento adottato nei confronti dell'interessato e non opposto con successo costituisce causa di cancellazione anagrafica.

### **Art. 2 Assenza di documento di riconoscimento in corso di validità per i detenuti.**

Nei casi nei quali il detenuto non possa presentare alcun tipo di documento, il documento di riconoscimento può quindi anche essere costituito dal permesso di soggiorno o dal cartellino identificativo carcerario rilasciato con foto dall'Amministrazione Penitenziaria, riportante nome-cognome - luogo/data nascita- cittadinanza.

### **Art. 3 Segnalazioni dell'Istituto penitenziario agli uffici anagrafici del Comune**

Se il detenuto, iscritto come residente presso l'Istituto, è trasferito presso altro Istituto di Firenze o di altro comune, l'Istituto penitenziario di Firenze deve comunicare all'ufficio Anagrafe del Comune di Firenze tale trasferimento, con indicazione del cambio di sede penitenziaria.

L'istituto penitenziario deve comunicare agli uffici anagrafici le opzioni dei condannati a mantenere la propria precedente residenza su Firenze e le eventuali modifiche a precedenti opzioni. Gli uffici anagrafici annotano tali opzioni nella posizione anagrafica del condannato/residente.

L'istituto penitenziario di Firenze deve comunicare mensilmente all'ufficio Anagrafe l'avvenuta scarcerazione dei detenuti, per l'apertura di una procedura di verifica anagrafica degli stessi, della durata di 1 anno.

Il detenuto scarcerato è tenuto a comunicare all'ufficio Anagrafe, non appena si verificano le condizioni di legge e comunque nell'arco di 1 anno, la sua nuova residenza, secondo le modalità di cui all'articolo 1.

Decorso un anno senza alcuna dichiarazione di nuova residenza da parte dell'interessato, gli uffici anagrafici provvedono alla cancellazione dall'Anagrafe di Firenze.

Gli uffici anagrafici collaborano con gli istituti penitenziari, il Garante dei detenuti e i servizi sociali comunali per provvedere ad una nuova iscrizione anagrafica del detenuto scarcerato ancora presente sul territorio di Firenze, sulla base della situazione dello stesso e nel rispetto delle norme anagrafiche.

#### **Art. 4. Detenuti richiedenti asilo e titolari di protezione.**

I detenuti a cui è stato rilasciato unicamente un provvedimento di una Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, con identificazione da parte della Questura competente, non possono richiedere la residenza.

I richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale, ai fini anagrafici, possono richiedere la residenza presentando la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale o il relativo permesso di soggiorno.

#### **Art. 5 Detenute in stato di gravidanza per il riconoscimento del figlio e dei relativi documenti**

Alle donne detenute prive di documenti, per il riconoscimento del figlio nato in ospedale e per il rilascio dei documenti al figlio stesso, si applicano le previsioni di cui agli articoli precedenti.

## **Art. 6 Accesso dipendenti Comune di Firenze agli istituti penitenziari**

Ai dipendenti comunali che svolgono funzioni di ufficiali di anagrafe o collaborano a vario titolo con l'Istituto per le pratiche anagrafiche dei detenuti, è assicurato l'accesso all'Istituto stesso, nel rispetto delle disposizioni dell'Ordinamento penitenziario.

L'ufficio Anagrafe del Comune di Firenze, in collaborazione con l'Istituto, assicurerà un giorno di presenza, con cadenza mensile, per assicurare ai detenuti il rilascio di documenti o fornire informazioni di carattere anagrafico.

Nei casi di urgenza e di necessità, l'ufficiale di anagrafe incaricato si recherà appositamente presso l'Istituto, anche oltre alla presenza mensile di cui al precedente capoverso.

## **Art. 7 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo avvengono per iscritto tra i referenti individuati da ciascuna Parte mediante I seguenti indirizzi di posta elettronica:

- per il Comune di Firenze [iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it](mailto:iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it)
- per la Casa Circondariale di Sollicciano [prot.cc.sollicciano.firenze@giustiziacert.it](mailto:prot.cc.sollicciano.firenze@giustiziacert.it)
- per la Casa Circondariale Mario Gozzini [cc.gozzini.firenze@giustizia.it](mailto:cc.gozzini.firenze@giustizia.it)
- per l'Istituto Penale per i Minorenni di Firenze [ipm.firenze.dgm@giustizia.it](mailto:ipm.firenze.dgm@giustizia.it)

## **Art. 8 Durata – Recesso**

Il presente Accordo ha durata triennale decorrente dalla sua sottoscrizione.

Alla scadenza, l'Accordo potrà essere rinnovato per un periodo di uguale durata con manifestazione scritta delle Parti entro la data di scadenza, altrimenti cesserà di efficacia.

Ciascuna Parte potrà recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal presente Accordo, con un preavviso di almeno 15 giorni, da comunicarsi alle altre Parti tramite posta elettronica certificata, in caso di

modifiche normative sopravvenute aventi incidenza sull'esecuzione dell'Accordo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula dell'Accordo.

### **Art. 9 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati**

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, anche digitali, di cui vengano in possesso in ragione delle attività di cui al presente Accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo stesso.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dell'Accordo.

Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali appaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le Parti si obbligano ad osservare, nell'ambito delle attività di trattamento dati necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo, il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

### **Art. 10 Codice Comportamento**

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 13 Giugno 2023 n. 81. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione dell'Accordo.

### **Art. 11 Disciplina delle controversie**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.Lgs. 104/10.

### **Art. 12 Imposte e tasse**

Il presente atto è esente dal pagamento dell'imposto di bollo ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 2, e art. 16, allegato B, del dP.R. n. 642 del 1972.

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

### **Art. 13 Sottoscrizione**

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della Legge 241/90, il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto